

R.A.V.

RACCORDO AUTOSTRADALE VALLE D'AOSTA S.p.A. - ROMA
gruppo autostrade


**AUTOSTRADA A5
AOSTA-MONTE BIANCO**

TRONCO : SARRE - COURMAYEUR SUD

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI RISANAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO TRA
Progr. Km. 110+946 e Progr. Km. 137+862
CARREGGIATA SUD E SVINCOLO DI MORGEX

PARTE GENERALE

SCHEMA DI CONTRATTO

<p>PROGETTO</p>  <p>Ingegneria europea</p> <p>FUNZIONE DIREZIONE LAVORI</p> <p>Ing. Alberto SELLERI Ord. Ingg. Lecco n. 727</p>	REDATTO:	Ufficio tecnico D.L. di Morgex
	IL RESPONSABILE UFFICIO DI MORGEX	ing. Luigi MOLINARI  Genova n. 3732
	CONSULENZA:	
	APPROVATO :	Spea Ingegneria Europea S.p.A.

RIFERIMENTO spea										DATA:		REVISIONE	
DIRETTORIO					FASE	FILE		luglio 2007	n.	data	SCALA:		
Direzione Lavori	codice commessa	Lotto	IV Livello	V Livello		codice elaborato							
DL	01	3300009	AM1	D00	ATAM	-	PE	01	01	6	-	1	Marzo 10
												2	Maggio 10
												3	Febbraio 11

Repertorio n.....del

" / SCHEMA / DI CONTRATTO DI APPALTO DI LAVORI"

per l'esecuzione dei Lavori di Risanamento della sovrastruttura in conglomerato bituminoso tra progr. Km 110+946 e progr. Km 137+862 – carreggiata sud e svincolo di Morgex ubicati nel tratto Sarre – Courmayeur sud dell'Autostrada A5 Monte Bianco - Aosta - Codice Appalto n.- Commessa n., contratto SAP n.

TRA

La R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A., con Sede Legale in Roma alla Via Bergamini n. 50 e sede Secondaria e Direzione di Esercizio in Località Les Iles – Saint Pierre (AO), Partita I.V.A. n. 01475961007, Codice fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Roma n. 05995720587, in persona del proprio Legale Rappresentante Architetto Giancarlo Pennestri, nato a Roma il 24 aprile 1940, nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società, in virtù dei poteri conferitigli dal consiglio dal amministrazione della stessa, in appresso denominata "Committente";

E

..... con sede e domicilio legale in, Via, - Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n..... in appresso denominata "Appaltatore", in persona di // nat / o / a ail giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare // Codice fornitore

PREMESSO:

- che il Committente è concessionario dell'A.N.A.S. per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A5 Monte Bianco - Aosta;
- / che con provvedimento. n. del la concedente A.N.A.S. ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori di ricadenti nel tratto..... dell'Autostrada Codice Appalto n.

Commessa n. con la prescrizione, tra l'altro, di provvedere all'affidamento dei medesimi mediante procedura concorsuale a termini delle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici; /

- che il Committente; / in ottemperanza a quanto prescritto dal suddetto provvedimento amministrativo/ pubblicato bando di gara / sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il / sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5^a Serie Speciale - contratti pubblici - il, ha indetto una / procedura aperta / procedura ristretta / avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data..... ed in data / ;
- che il Committente ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122, comma 7 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento dei Lavori di cui in epigrafe esperita in data..... ed in data ;/
- che a seguito dell'anzidetta / procedura aperta / procedura ristretta / negoziata / è risultata aggiudicataria provvisoria l'Impresa..... che ha offerto / per Lavori l'importo di €, corrispondente al ribasso del % sull'importo a base d'asta per lavori al netto degli oneri di sicurezza / il ribasso del % sull'importo a base d'asta per lavori al netto degli oneri di sicurezza;
- che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della / procedura aperta / procedura ristretta / negoziata / con conseguente aggiudicazione definitiva all'Appaltatore comunicata al medesimo con nota del Prot.;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota;
- che in data è stato redatto dalle parti il Verbale di cui all'Art. 71 comma 3 del D.P.R. 554/1999 e si può, pertanto, procedere alla stipula del contratto d'appalto.

- che nel presente contratto con il termine “Lavori” si intendono i Lavori, le somministrazioni inclusa ogni opera, anche provvisoria, ad essi propedeutica, nonché ogni altra attività e/o onere previsti nel presente contratto, nei documenti allo stesso allegati e richiamati, affidati all’Appaltatore di seguito “Lavori”;
- che nel presente contratto con il termine “giorni” si intendono giorni di calendario consecutivi ivi inclusi quindi sabati, domeniche e festività di seguito “Giorni”.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo

VALIDITÀ DELLE PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente contratto è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 s.m.i. “Codice dei contratti pubblici relativi a Lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (in appresso “Codice”), dalle disposizioni del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 in quanto compatibili con il Codice (in appresso “Regolamento”), dalle disposizioni del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 s.m.i., dal Protocollo d’intesa del 09.06.2009 sottoscritto da Autostrade per l’Italia S.p.A. e le Segreterie Nazionali FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, nonché dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara. Tutta la predetta normativa disciplina il presente contratto in quanto applicabile al rapporto del Committente.

Si applicano inoltre in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capitolato Generale di Appalto dei Lavori Pubblici emanato con D.M. 19.4.2000 n. 145 (in appresso “Capitolato”), salvo deroga contenuta nel presente contratto e nei documenti allegati e/o richiamati.

Articolo

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente individua il Sig./Ing. quale soggetto cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 9 del Codice.

Articolo

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto il Committente affida all'Appaltatore, che accetta, alle condizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati ed allegati, l'esecuzione dei Lavori indicati in epigrafe.

La natura e la descrizione delle opere oggetto dell'appalto nonché le norme, le condizioni ed i termini della loro esecuzione risultano più dettagliatamente indicati nei successivi articoli e nei documenti di cui all'allegato "Elenco Elaborati" nonché nelle "Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. marzo 2009)" e "Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)" che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto assumendo a tutti gli effetti valore di patto anche qualora, per espressa volontà delle Parti, non vengano ad esso materialmente allegati.

Tali documenti vengono sottoscritti separatamente dal presente contratto a firma dell'Appaltatore, dichiarando, lo stesso, di averne avuto piena ed esatta cognizione fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta e, per il Committente, a firma di in qualità di che, all'uopo, viene espressamente delegato alla loro sottoscrizione, valendo il presente contratto quale atto di delega.

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti ed elaborati separatamente sottoscritti:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Lista delle categorie di lavoro e forniture compilata dall'Appaltatore;

- Elenco Descrittivo
- Piano di sicurezza e Coordinamento;
- Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. marzo 2009)";
- Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009).

In caso di discordanza tra il presente contratto ed i relativi documenti allegati la prevalenza è attribuita al contratto, e tra i documenti allegati nel seguente ordine che ne determina la prevalenza:

.....

.....

(QUALORA SI VOGLIA INSERIRE LA GERARCHIA, LA STESSA E' DA STABILIRE CON IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO)

Articolo

AMMONTARE DEL CONTRATTO

/ L'importo netto del contratto è di €

Esso è determinato dalla somma di € / quale offerta dall'Appaltatore / (corretta in diminuzione / in aumento/ in base alla percentuale di discordanza pari allo% risultante dalle verifiche previste dall'art. 90 comma 7 del Regolamento) / derivante dall'applicazione del ribasso offerto del % sull'importo a base d'asta di € per l'esecuzione di tutti i Lavori / e di € per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. /

/ L'importo netto del contratto è di € determinato dalla somma di € offerta dall'Appaltatore così suddivisa:

- € a corpo;

- € a misura;

e di € per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso. /

Articolo

VALUTAZIONE DEI LAVORI

Il corrispettivo, valutato **a corpo**, è determinato nell'importo corrispondente all'importo contrattuale di cui al precedente articolo "AMMONTARE DEL CONTRATTO".

I corrispettivi per le opere, valutate a corpo, sono determinati nell'importo a corpo di cui al precedente articolo "AMMONTARE DEL CONTRATTO".

I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti necessari per il perfetto compimento dei Lavori, in quanto nella determinazione dell'offerta l'Appaltatore ha tenuto debito conto di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente contratto e nei documenti allegati e richiamati.

Per quanto attiene agli oneri per la sicurezza l'Appaltatore riconosce ad ogni effetto congruo l'importo di € 33.358,67 determinato dal Committente quale risultante dal Piano di sicurezza e Coordinamento. Di tale valutazione l'Appaltatore ha tenuto conto anche in funzione dell'organizzazione che l'Appaltatore medesimo intende dispiegare nell'esecuzione dei Lavori.

Sono inoltre a totale cura e spese dell'Appaltatore, avendone lo stesso tenuto conto in sede di offerta, gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche obbligatorie e gli accertamenti specificatamente previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto in applicazione dell'art. 15 comma 7 del Capitolato essendo i relativi costi contemplati nella stima dei Lavori / nella misura pari allo% dell'importo / e quindi previsti nell'importo lordo dei Lavori a base d'asta.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma:

- di aver effettuato il sopralluogo relativo alle aree dove debbono eseguirsi i Lavori e di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgeranno i Lavori, della disponibilità ed ubicazione delle aree per gli accantieramenti e depositi provvisori e dell'accessibilità ai luoghi di lavoro;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e

smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i Lavori. / nonché degli oneri e dei relativi costi per l'effettuazione delle prove per l'accettazione dei materiali;/

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara procedura ristretta / nella lettera di invito a procedura negoziata, nello schema del presente contratto sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore in sede di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, negli elaborati progettuali, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;
- di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta che l'Appaltatore giudica, quindi, remunerativa e che possano, comunque, influire sull'esecuzione dei Lavori;
- di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito del progetto e di ogni elaborato tecnico ad esso allegato od in esso richiamato e di ritenerlo adeguato per la conseguente realizzazione dei Lavori nei tempi programmati e pattuiti e per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- di aver verificato il computo metrico avendone accertato l'adeguatezza e rinunciando fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;
- che, relativamente alla parte a corpo dei Lavori, le voci e le quantità indicate in sede di gara sulla "lista delle categorie di lavoro e forniture", non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta a corpo che, seppur determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice;

- di avere tenuto conto nella formulazione della propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei Lavori rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa, azione od eccezione in merito anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c., fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 133 del Codice;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei Lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi.

L'Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'Appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi l'Appaltatore assumere ai sensi dell'Art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che esclusivamente l'incidenza delle aliquote per utile e spese generali, così come dall'Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei prezzi prodotte in sede di offerta, verrà adottata anche in tutte le eventuali successive valutazioni di carattere economico inerenti il presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi prezzi. (IN CASO DI VALUTAZIONE DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE)/

Articolo

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 133 del Codice non verrà riconosciuta alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c..

Articolo

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e l'Appaltatore è l'italiano.

Le comunicazioni tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE

/ Per tutti gli adempimenti del presente contratto il/i legale/i rappresentante/i dell'Appaltatore è/sono il / i Sig. nato a il e il Sig. nato a il/

/(IN ALTERNATIVA) L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Capitolato, nomina e delega suo rappresentante per tutti gli adempimenti del presente contratto il Sig. nato a il /

Ferma restando l'accettazione da parte del Committente del soggetto che conduce i lavori per conto dell'Appaltatore, il Committente potrà in qualunque momento motivatamente e previa comunicazione, determinarne l'allontanamento, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Il Committente si riserva altresì di esprimere il proprio gradimento alla nomina del Direttore Tecnico del cui nominativo l'Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente stesso. Anche in tal caso il Committente potrà durante il corso dei lavori e motivatamente, previa comunicazione, determinarne

l'allontanamento, e conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all'Appaltatore alcun compenso a titolo di indennizzo.

Articolo

DIREZIONE LAVORI

La Direzione Lavori verrà effettuata dalla Spea Ingegneria Europea S.p.A. (sede legale in Milano – Via G. Vida n. 11 e sede Direzione Lavori in Sarre, Aosta, Loc. Sainte Helene, 20.

Articolo

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 113 e comma 7 dell'art. 40 del Codice) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 129 comma 1 del Codice, è stata costituita mediante polizza n.....rilasciata da..... Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in €
(*importo contrattuale*) per le opere da realizzare, con:
 - massimale non inferiore al 50% della somma assicurata per danni alle opere preesistenti;
 - massimale non inferiore al 25% della somma assicurata per le spese di demolizione e sgombero; qualora l'Appaltatore ritenga di voler inserire un limite di indennizzo, tale limite non potrà essere inferiore :
 - ad € 500.000,00
 - Sezione responsabilità civile: massimale €

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per durata, con obbligo di reintegro

automatico - per l'intero periodo contrattuale – per una misura complessiva non inferiore al 50% dei limiti e dei massimali originari previsti dal presente contratto.

La Polizza C.A.R.:

- considera terzi, tra gli altri soggetti, il Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti del Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre al Committente e l'appaltatore, l'Anas, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per Lavori straordinari, responsabilità civile incrociata.

La Polizza C.A.R. di cui all'art. 129 comma 1 del Codice, è stata costituita mediante polizza n.....rilasciata da.....Tale copertura assicurativa prevede:

- Sezione danni all'opera: la somma assicurata è fissata in €
(*importo contrattuale*) per le opere da realizzare, con:
 - massimale non inferiore a € per danni alle opere preesistenti;
 - massimale non inferiore a € per demolizione e sgombero.
- Sezione responsabilità civile: massimale €

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per durata, con obbligo di reintegro automatico - per l'intero periodo contrattuale – per una misura complessiva non inferiore al 50% dei limiti e dei massimali originari.

Si specifica che la Polizza C.A.R non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per Lavori straordinari, responsabilità civile incrociata.

La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovrà essere costituita dall'Appaltatore per un importo pari alla rata di saldo medesima.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

Articolo

PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI

Ricevuta la consegna dei lavori, l'Impresa dovrà presentare alla Direzione Lavori entro 10 giorni un completo e dettagliato programma esecutivo dei lavori redatto ai sensi dell'art. 45, comma 10, del Regolamento.

Nella redazione di tale programma, elaborato con tecnica CPM/PERT, che dovrà essere compatibile con il Programma Lavori predisposto dal Committente, l'Impresa dovrà evidenziare con allegati grafici l'inizio, l'avanzamento settimanale ed il termine di ultimazione delle singole categorie di lavori indicando i vincoli e gli impedimenti all'esecuzione dei lavori ed il termine entro cui dovranno essere rimossi, altresì precisando quantità e tipo delle macchine e degli impianti che in ogni caso si obbliga ad impiegare anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere.

Il programma dovrà altresì contenere la quantificazione economica, valutata sulla base degli avanzamenti di ciascuna fase di lavoro.

La Direzione Lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'Appaltatore è tenuto, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

L'Impresa non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni della Società, nessuna richiesta di compensi né accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato è impegnativo per l'Impresa, che si intende pertanto obbligata a rispettare i termini di avanzamento periodici ed ogni altra modalità in esso riportata.

Il programma stesso sarà oggetto di revisione qualora vengano disposte varianti in corso d'opera dei lavori.

Con cadenza settimanale, ovvero su espressa richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore "aggiorna" il programma dei lavori esecutivo in base al reale avanzamento dei lavori stessi. In tale occasione effettua, qualora esistessero ritardi di esecuzione dei lavori, una riprogrammazione in modo da dimostrare come intende rispettare i termini contrattuali.

Ovviamente, anche in tali occasioni, deve evidenziare quantità e tipologia delle macchine e degli impianti che si impegna ad utilizzare per conseguire la produzione stimata ed il corrispondente recupero dei ritardi.

La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti.

Pertanto, in assenza di varianti, ai fini contrattuali rimane valido solamente il Programma Esecutivo presentato all'atto della consegna dei lavori, mentre le riprogrammazioni successive valgono soltanto come controllo dell'avanzamento dei lavori.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Società di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa.

Qualora l'Appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10. giorni decorrenti dalla consegna dei Lavori ovvero oltre i succitati 10 giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Fermo restando l'applicazione della penale qualora il ritardo superi il 10% del tempo contrattuale il Committente avrà la facoltà di risolvere il contratto ed escutere la cauzione definitiva di cui all'articolo.....

L'Appaltatore dovrà settimanalmente relazionare la Direzione Lavori sull'avanzamento del Programma esecutivo dei Lavori approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

- avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;
- individuazione degli eventuali scostamenti;

- individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;
- azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni settimana dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione Lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato alla Committente.

Articolo

TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

PENALITA' PER RITARDI

Tutti i lavori di cui al presente contratto dovranno essere ultimati entro e non oltre il termine di giorni 28 (ventotto), decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna.

Nella determinazione del tempo contrattuale si è tenuto conto della normale incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Si precisa che il predetto tempo utile per l'esecuzione di dei Lavori non include i periodi delle ferie estive e le principali festività dell'anno nonché di periodi legati a particolari eventi durante i quali l'esecuzione delle lavorazioni resterà sospesa per esigenze di fluidità e sicurezza del traffico.

Le predette sospensioni, da formalizzare da parte della Direzione Lavori non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali.

Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dei Lavori" di cui all'articolo **PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI.**

L'Appaltatore avrà esclusivamente diritto ad un differimento dei termini contrattuali pari al corrispondente numero di giorni di sospensione.

Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore dei Lavori indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore dei Lavori.

Il Committente, ferma restante la disciplina normativa e contrattuale relativa alle sospensioni, si riserva, altresì, la facoltà di disporre, per esigenze connesse alla viabilità e all'esercizio autostradale, una o più sospensioni o interruzioni all'esecuzione dei Lavori senza che all'Appaltatore spetti alcunchè a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

Non si applica l'art. 24, comma 4, secondo periodo del Capitolato.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di ultimazione dell'intero lavoro appaltato verrà applicata una penale pari allo 1% dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10%.

L'ammontare complessivo della penale suddetta non potrà eccedere il 10% dell'importo complessivo netto contrattuale.

L'applicazione della penale per ritardata ultimazione non esclude il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora emerga un ritardo nello sviluppo dei Lavori rispetto al Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI presentato dall'Appaltatore questi, onde, non incorrere nella penalità stabilita, dovrà esporre, con specifica istanza, le eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato che hanno determinato il suddetto ritardo con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione.

Resta in ogni caso fermo che l'eventuale accettazione da parte del Committente, di giustificazioni relative al suddetto ritardo non comporterà di per sé diritto per l'Appaltatore al differimento del termine finale di ultimazione.

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, ad insindacabile giudizio del Committente, questi applicherà una trattenuta pari alla penale di cui in precedenza, a decorrere dal primo stato di avanzamento utile.

La suddetta trattenuta verrà riaccreditata all'Appaltatore, senza interessi o riconoscimenti di compensi o indennizzi, ove, nel corso dell'esecuzione dei Lavori questi, ad insindacabile giudizio del Committente, provveda a recuperare il ritardo

ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'articolo PROGRAMMA ESECUTIVO LAVORI, che consenta di pervenire all'ultimazione nel termine contrattualmente stabilito.

Nel caso di mancato recupero dei suddetti ritardi, la trattenuta di cui in precedenza verrà imputata a penale e definitivamente incamerata dal Committente.

Articolo

SOSPENSIONE DEI LAVORI

E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Le eventuali contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei Lavori devono essere fatte valere, a pena di decadenza, mediante iscrizione di apposita riserva sia nel verbale di sospensione che nel verbale di ripresa dei Lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali suddetti o si rifiuti di sottoscriverli troverà applicazione la disciplina prevista dall'art. 165 del Regolamento.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 , lettere a) e b) del Capitolato il corrispondente danno derivante da sospensione illegittimamente disposta sarà quantificato secondo i seguenti criteri:

- a) detratte dal prezzo globale nella misura intera pari al 13%, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari al 4% rapportata alla durata della sospensione;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa nella misura pari all'interesse legale computato sulla percentuale pari al 10%, rapportata alla durata della sospensione.

Articolo

PAGAMENTI

Nessuna anticipazione verrà concessa all'Impresa.

Durante il corso dell'opera è previsto un unico pagamento in acconto lavori. La Direzione dei Lavori provvederà a redigere la contabilità a fine lavori certificati e ad espletamento dei controlli sui materiali previsti in questo Capitolato che saranno saldati in un'unica soluzione, si predisporrà lo stato d'avanzamento dei lavori eseguiti e sarà emesso il certificato di acconto relativo a tale avanzamento, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute.

Tutti i pagamenti inerenti al presente appalto verranno effettuati dal Committente previa emissione di stati di avanzamento Lavori e relativi certificati di pagamento. Il corrispettivo è determinato dalla Direzione Lavori sulla base della Tabella allegata al contratto, riportante l'incidenza percentuale di ciascun gruppo di lavorazioni determinata sulla base delle quantità di cui al computo metrico allegato alla documentazione di gara, od eventualmente modificate in sede di offerta dall'appaltatore, con l'applicazione dei prezzi unitari di cui alla lista delle categorie compilata dall'appaltatore.

L'emissione alla cadenza suindicata è condizionata agli adempimenti previsti ai successivi articoli PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI e SUBAPPALTI SUBCONTRATTI / E IMPRESE AUSILIARIE/.

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza verrà corrisposto con la medesima cadenza proporzionalmente all'avanzamento dei Lavori.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente bancario (indicare IBAN), restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediese - Società di Servizi SpA - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Qualora nel presente appalto siano previste opere di cui all'art. 37 comma 11 del Codice e le stesse siano affidate in subappalto, la Stazione Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto.

L'Appaltatore, che abbia espresso in sede di gara la volontà di subappaltare le suddette opere, dovrà, in occasione di ciascun SAL che le preveda, dare evidenza del soggetto che le ha eseguite (Appaltatore e/o subappaltatore).

Nel caso di esecuzione da parte del subappaltatore, l'Appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 118, comma 3, ultimo periodo del codice, dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento (o per suo tramite alla Direzione Lavori) le prestazioni eseguite dal subappaltatore medesimo con riferimento alle opere di cui sopra, con la specifica dei relativi importi e con proposta motivata di pagamento.

La proposta di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi proposti in pagamento allo stesso.

In difetto di quanto sopra il termine per l'emissione del certificato di pagamento è conseguentemente sospeso.

Il pagamento al subappaltatore è subordinato alla presentazione da parte dello stesso della corrispondente fattura, che dovrà essere intestata a RAV Raccordo Autostradale Valle d'Aosta, da emettere su richiesta del Committente.

Il Committente provvederà ad effettuare il pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate bancarie indicate all'atto della richiesta di autorizzazione al subappalto di cui al successivo Articolo SUBAPPALTI SUBCONTRATTI, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Articolo

PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il Committente si riserva la facoltà di concordare con l'Appaltatore l'ultimazione anticipata dei Lavori o di alcune lavorazioni corrispondendo conseguentemente un importo a fronte di tale anticipata esecuzione.

Qualora le parti concordino in merito, le stesse disciplineranno specificatamente le lavorazioni da anticipare, il metodo di determinazione dell'importo, anche in deroga al Capitolato, nonché le ulteriori ed eventuali pattuizioni necessarie.

Articolo

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese ad integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella restante documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto:

- le prestazioni dei canneggiatori e dei topografi, il reperimento/utilizzo degli attrezzi e gli strumenti per i rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei Lavori;
- i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere e la conservazione dei riferimenti relativi alla contabilità fino al collaudo; nonché la conservazione, fino al collaudo, dei capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo stradale o da opere d'arte;
- le spese per le operazioni di collaudo e per le operazioni di prova, statica e dinamica, distruttiva e non distruttiva, ivi compresa l'assistenza, solo escluso l'onorario per i Collaudatori e la strumentazione specifica di prova;
- l'assistenza alle prove sui materiali ed al monitoraggio, anche ambientale, eseguite dalla Direzione Lavori o da laboratori da essa incaricati, mediante la

messa a disposizione di materiali, attrezzature, maestranze, mezzi d'opera e di quant'altro necessario.

Le prove sui materiali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto e dagli altri elaborati contrattuali saranno a carico del Committente ad eccezione di quelle riguardanti le prove preliminari di idoneità (di qualificazione, di stabilimento, certificazioni di origine dei produttori, ecc.), che saranno invece a carico dell'Appaltatore così come l'assistenza alle prove succitate.

- la messa a disposizione, nell'ambito del cantiere, di locali ad uso ufficio per il personale della Direzione Lavori, arredati, illuminati, riscaldati e muniti di allacciamenti telefonici secondo le richieste della Direzione Lavori;
- l'installazione, l'allaccio degli impianti tecnologici, la pulizia e la custodia – fino al collaudo dei Lavori – del presidio di primo soccorso per i lavoratori;
- la messa a disposizione nell'ambito del cantiere di idonea area da adibire a laboratorio per la D.L. completa di utenze (acqua, luce, telefono, fogne chiare e scure) nonché il pagamento degli allacci e delle relative utenze;
- la fornitura di fotografie delle opere nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto occorrenti per l'esecuzione dei Lavori;
- l'ottenimento delle autorizzazioni ai sensi del D.P.C.M. 01.03.91 per l'esecuzione di Lavori in ambito autostradale che comportano emissioni rumorose che dovranno essere richieste a cura dell'Appaltatore al Servizio Tutela Ambiente – Ufficio Inquinamento Acustico – del Comune interessato;
- il presidio permanente di eventuali varchi nella recinzione autostradale dei quali il Committente consentisse l'apertura per motivi di lavoro nonché il ripristino finale con materiali nuovi delle recinzioni stesse in qualunque punto esse risultassero rimosse o danneggiate per effetto dei Lavori realizzati dall'Appaltatore;
- il ripristino dei luoghi, lo sgombero, a Lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, pulizia del piano viabile, la

- regolarizzazione dei terreni e di quant'altro relativo alle opere di cantierizzazione e di appalto;
- le eventuali rimozioni ed i successivi riassetti in sede di cavi elettrici e/o telefonici dovranno essere eseguiti con la massima attenzione e scrupolosità, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare lesioni ai cavi stessi o ad altre opere. Ogni eventuale danneggiamento verrà addebitato fatta salva la richiesta di ristoro dei maggiori danni subiti;
 - tutte le pratiche e gli oneri per l'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di servizio, per accesso al cantiere, per deviazioni e conservazione provvisoria di strade pubbliche e private (secondo le prescrizioni e con gli oneri che potranno essere imposti dagli enti proprietari) e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei Lavori;
 - l'esecuzione dei Lavori in presenza di altri soggetti operanti sui medesimi cantieri, senza che ciò costituisca, anche in relazione al possibile intralcio alle lavorazioni, motivo di richiesta di ristoro di oneri di accesso alle opere di competenza dell'Appaltatore in corso di costruzione o già ultimate, o di oneri aggiuntivi o di compartecipazione alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Viabilità che resta ad esclusivo carico dell'Appaltatore così come espressamente previsto nel successivo articolo MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI;
 - il mantenimento in efficienza della viabilità ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi di cantiere ed ottemperando alle prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa viabilità;
 - l'illuminazione dei cantieri anche nei periodi di sospensione o inattività dei Lavori quando sia richiesto dalla Direzione Lavori;

- la demolizione della viabilità provvisoria, delle opere di cantierizzazione, dei campi e dei cantieri nonché il ripristino, a fine Lavori, dei luoghi e della viabilità provvisoria ad esclusivo utilizzo del cantiere;
- l'approvvigionamento, del fabbisogno di acqua civile ed industriale necessaria per l'esecuzione dei Lavori nonché per la conduzione dei campi e dei cantieri, compreso l'ottenimento delle relative autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente, se necessarie;

L'Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facoltà di cui all'art. 1460 c.c..

L'Appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione Lavori un rapporto di avanzamento dei lavori che riporti le seguenti informazioni:

- orario di apertura e chiusura del cantiere per ogni giorno/notte di lavoro;
- macchine operatrici utilizzate, tipologia e numero;
- problematiche o impedimenti riscontrati.

Articolo

ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

I Lavori oggetto del presente contratto d'appalto verranno eseguiti in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada, nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada (Ed. marzo 2009)" e "Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie (Ed. marzo 2009)" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il Committente e/o la Direzione Lavori ritengano di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto con la sottoscrizione del presente contratto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate

dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'Impresa esecutrice in merito all'avvenuta effettuazione da parte dell'Impresa stessa di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività del cantiere nonché ad osservare le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che il Committente stesso a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dei Lavori dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Direzione Lavori privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei Lavori.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri ed la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotto delle particolari condizioni in cui verranno eseguiti i Lavori avendone valutato le conseguenze sulla programmazione dei Lavori e sull'organizzazione del cantiere anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo d'appalto, assumendo l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale ed in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto e

nel Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'Appaltatore stesso in relazione all'esecuzione dei Lavori in soggezione di traffico:

- la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive, come meglio previsto al precedente articolo TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PENALITA' PER RITARDI.

Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;

- l'esecuzione dei Lavori in doppi / tripli / turni, esclusi i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Direzione Lavori, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l'installazione, presidio e rimozione dei cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai Lavori;

- l'obbligo di comunicare alla Direzione Lavori e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
 - o preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
 - o comunicazione del nome del responsabile presente nel cantiere ed il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
 - o comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada, E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 ed eventuali s.m.i). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del Dlgs. n. 81/2008 s.m.i.).

Articolo

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEQUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie, a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei Lavori da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché ai ripari ed alle armature degli scavi e, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai Lavori e dei terzi.

Prima dell'inizio dei Lavori dovranno essere presi dall'Appaltatore gli opportuni accordi con la Direzione Lavori e con La Direzione di esercizio RAV per evitare che le opere di difesa interferiscano con il regolare flusso della viabilità.

Nei casi d'urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendone immediatamente la Direzione Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i Lavori, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione Lavori la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dai Lavori rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che il Committente dovesse sopportare, a tale titolo, per colpa dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente o la Direzione Lavori dovessero impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione dei Lavori, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o

privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione dei Lavori.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

Qualora richiesto dal Committente l'Appaltatore, prima dell'inizio dei Lavori, dovrà predisporre un piano di manutenzione delle strade di servizio, da concordare con gli Enti proprietari, con particolare attenzione ai seguenti impatti: produzione di polvere o fango, manutenzione e pulizia della sede stradale della segnaletica, rumorosità dei mezzi circolanti.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di opere nelle immediate adiacenze o interferenti linee ferroviarie in esercizio.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto dai Gestori Ferroviari per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

Sono a carico del Committente esclusivamente gli oneri dovuti ai Gestori Ferroviari per i rallentamenti programmati dalla stessa in relazione all'esecuzione dei Lavori. Nello stesso modo l'Appaltatore è tenuto a soggiacere agli eventuali oneri che potrà incontrare nell'esecuzione di opere in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti, gasdotti ed impianti di telecomunicazioni esistenti.

Articolo

ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Ad integrazione di quanto previsto al riguardo dal Capitolato Speciale d'Appalto si precisa che, in concomitanza con la consegna dei Lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione Lavori le specifiche dei materiali che intenda utilizzare.

Tali specifiche dovranno essere corredate da certificazioni rilasciate da Laboratori Ufficiali attestanti la rispondenza dei prodotti alle specifiche tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore intenda utilizzare materiali privi di tale certificazione, la Direzione Lavori potrà richiedere, con onere a carico dell'Appaltatore, l'effettuazione di prove presso Laboratori Ufficiali o presso laboratori di sua fiducia.

Articolo

SEGNALETICA VERTICALE

L'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei Lavori la certificazione di qualità inerente la segnaletica verticale da porre in opera i sensi della normativa vigente in materia di Codice della Strada nonché la certificazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme internazionali UNI ISO 900001/2 per l'impresa fabbricante.

Articolo

ESPROPRIAZIONI

Il lavoro si svolge interamente in sedime autostradale, non saranno necessarie espropriazioni

Articolo

RESIDUI DA LAVORAZIONE - RIFIUTI

L'appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori.

Qualora costituiscano rifiuti ai sensi della normativa vigente, i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutti i materiali in genere di cui l'appaltatore intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere smaltiti o recuperati, nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori, sia effettuato per le opere oggetto dei Lavori di appalto, l'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee arce per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore preliminarmente all'avvio dei Lavori dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di

inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo

OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto si dichiara edotto che i relativi Lavori sono stati oggetto di particolare attenzione per quanto attiene al loro impatto sull'ambiente.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, pertanto, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, dalla Direzione Lavori e dal Committente.

In particolare l'Appaltatore è tenuto a presentare prima dell'apertura dei cantieri e delle aree di lavoro la documentazione tecnica inerente la fase di cantierizzazione completa degli elaborati atti a dimostrare l'adozione di tutte le opportune misure di mitigazione ambientale e ad effettuare le modifiche e/o integrazioni in relazione alle eventuali prescrizioni emanate dagli enti di controllo, dal Committente e dalla Direzione Lavori.

In particolare per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aree di lavorazione si applica quanto previsto dalla Parte terza al D.lgs. n. 152/1999.

In relazione a quanto sopra esposto l'Appaltatore accetta quindi espressamente e con oneri a suo esclusivo carico che le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – purchè e nei limiti di quanto ordinato dal Committente - dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.

Rientrano tra i casi di sospensione legittima le eventuali sospensioni in caso di mancato rispetto di:

- disposizioni ambientali;
- misure di tutela ambientale predisposte dall'Appaltatore stesso;
- prescrizioni impartite dagli Enti territoriali competenti, dall'Osservatorio Ambientale e dalla Direzione Lavori, anche attraverso, le strutture preposte al monitoraggio ambientale e dalla Committente.

Resta impregiudicato ogni danno subito dal Committente ad esito degli inadempimenti sopra citati e/o delle sospensioni eventualmente ordinate.

Articolo

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire nel corso dei Lavori, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Prima dell'emissione di ogni singolo SAL, l'appaltatore trasmetterà alla Direzione Lavori, per sé e per i subappaltatori, i documenti unici di regolarità contributiva di cui ai commi 6 e 6bis dell'art. 118 del Codice.

La mancata consegna dei documenti suddetti o l'irregolarità riscontrata sugli stessi determinerà la sospensione dell'emissione del SAL fino ad avvenuta regolarizzazione dell'anomalia riscontrata.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori a qualsiasi titolo occupati nei lavori costituenti oggetto del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

L'Appaltatore è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione alla Direzione Lavori ed al Committente ove richiesto, della documentazione prescritta dal comma 6 dell'art. 118 del Codice prima dell'inizio

dei Lavori e comunque entro 30 Giorni dalla data del verbale di consegna dei Lavori stessi. Successivamente, detta documentazione dovrà essere trasmessa con la cadenza determinata dalla Direzione Lavori. Il Committente disporrà il pagamento a valere sulle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del Capitolato di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, laddove non risultino irregolarità dal Documento Unico di Regolarità Contributiva. Con riferimento all'art. 13 del Capitolato, si precisa che il Committente non procederà ad alcun pagamento diretto delle retribuzioni arretrate dovute al personale dipendente dell'Appaltatore in caso di ritardo di quest'ultimo o inadempienza.

Qualora il Committente, anche successivamente al collaudo, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore, il Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

Articolo

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - PIANI DI SICUREZZA

All'atto della consegna dei Lavori l'Appaltatore dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di ciò si darà atto nel verbale di consegna dei Lavori.

L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e, in particolare, ai DPR. n. 302 /1956, n. 303/1956 (per la parte non abrogata),

n. 320/1956 (per la parte non abrogata), D.P.R. n. 222/2003 (per la parte non abrogata), L. n. 123/2007 (per la parte non abrogata), D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i..

L'Appaltatore è altresì obbligato:

- a) a portare a conoscenza tutti i propri dipendenti del Piano di sicurezza e Coordinamento ed a trasmetterne copia ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori;
- b) a fare osservare a tutti i propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori le norme e le disposizioni di cui sopra;
- c) a disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subappaltatori cottimisti e fornitori siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare, nonché il tesserino di riconoscimento previsto dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i.;
- d) a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- e) ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in caso di infortunio o di incidente e ad ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.
- f) ad organizzare, per l'addestramento del proprio personale di cantiere, corsi di formazione antincendio e per la sicurezza dei depositi dei carburanti e dei liquidi infiammabili.

La Direzione Lavori ed il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori hanno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere notizie od informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nel presente articolo.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutta la normativa in materia di piani di sicurezza ed in particolare dell'articolo 131 del Codice.

Entro trenta Giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei Lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Committente, tramite la Direzione Lavori, il Piano di Sicurezza Operativo corredato da

eventuali proposte di modificazione o integrazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dal Committente.

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dello stesso, ne costituiranno causa di risoluzione ai sensi del successivo articolo RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Articolo

PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Stazione appaltante, anche nella persona del Direttore dei Lavori, ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subappaltatori, delle misure di sicurezza nello svolgimento dei lavori, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato il cantiere.

Nei predetti casi sarà disposta l'immediata messa in atto di tutte le azioni correttive opportune che, laddove non tempestivamente attivate nelle successive 24 ore determineranno comunque riflessi sul tempo di esecuzione generale, con applicazione delle penali già previste all'articolo TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI PENALITA' PER RITARDI per il ritardato completamento delle attività nel Termine di ultimazione fissato.

Il verificarsi di una contestazione nei confronti dell'Appaltatore di accertate violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D.lgs. n. 81/2008 s.m.i. comporterà l'applicazione di una penale aggiuntiva pari allo 0,1 per cento per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto alle 24 ore per porre in essere le attività richieste.

La Stazione Appaltante si riserva di disporre la risoluzione del contratto nel caso di violazioni delle norme del D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., artt. 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti), e 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) valutate di particolare rilevanza e che siano ripetute per più di due volte.

A tali fini, il Direttore dei Lavori nonché gli organi competenti all'effettuazione dei controlli segnalano i relativi esiti alla Stazione appaltante ai fini dell'accertamento delle cause di risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ed instaurazione di contraddittorio con l'Impresa.

Articolo

VARIAZIONI AL PROGETTO APPALTATO

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi di cui all'art. 132, comma 1 del Codice e sono disciplinate dal medesimo art. 132 dal Regolamento e dal Capitolato ove non derogato.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 10, comma 3 del Capitolato la mancata comunicazione da parte del Committente delle proprie determinazioni nel termine di 45 Giorni successivi al ricevimento della dichiarazione dell'Appaltatore non costituisce accettazione delle condizioni avanzate dall'Appaltatore stesso. Tale accettazione dovrà quindi, sempre e comunque, risultare da atto scritto.

L'art. 10, comma 6 del Capitolato non troverà applicazione e quindi non verrà riconosciuto all'Appaltatore alcun equo compenso per qualsiasi variazione nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni omogenee di cui al Capitolato Speciale d'Appalto.

Appalto a corpo:

In caso di perizia di variante, alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variazione si procederà con perizia differenziale limitata alle sole opere interessate dalla variante stessa. In dette perizie differenziali, sia per i Lavori previsti dalle variazioni, sia per quelli non più da eseguire in dipendenza di esse.

L'ammontare delle suddette variazioni, sommate algebricamente sia tra di loro che all'importo contrattuale, determinerà il nuovo importo contrattuale.

Per quanto attiene alle quantità si farà riferimento a quelle desunte dai disegni di progetto allegato al presente contratto.

Articolo

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

È assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa del Committente, il subappalto, anche parziale, del lavoro oggetto dell'appalto, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del Committente, una specifica autorizzazione scritta. Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi danno o molestia che, dovesse derivare a terzi dall'esecuzione delle opere subappaltate. L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione dei Lavori, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione ovvero qualora il Committente accerti l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subappaltatore l'autorizzazione concessa si intenderà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà tenuto a procedere all'annullamento del subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere ferma restando la totale estraneità del Committente da ogni pretesa e azione del subappaltatore.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o di opere o gruppi di opere.

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Codice. Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa istruttoria da parte del Committente - fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione dei Lavori ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia

debitamente autenticata, di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

1. domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo delle opere da subappaltare o da dare in cottimo nonché i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
2. contratto di subappalto, che dovrà evidenziare il costo degli oneri di sicurezza relativi alle attività subappaltate non soggetto a ribasso, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso come previsto all'art. 118 – comma 4 – del Codice. Dovranno essere inoltre fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare le analisi dei prezzi) al fine di consentire a questa Società le verifiche del rispetto del limite del 20% del ribasso di cui all'art. 118 – comma 4 – del Codice.
Nei casi di cui all'art. 37, comma 11, del Codice, il contratto dovrà prevedere l'espressa accettazione da parte del subappaltatore delle condizioni regolanti il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, così come previste dal presente contratto ed in particolare secondo l'articolo PAGAMENTI;
3. in caso di raggruppamento temporaneo, mandato collettivo speciale con rappresentanza;
4. dichiarazione dell'Appaltatore resa ai sensi di legge relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del Subappaltatore;
5. documentazione valida a dimostrare, ai sensi di legge, la qualificazione tecnica, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.);
6. documentazione attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'art. 38 del Codice, comprensiva, tra l'altro, di dichiarazione da rendere ai sensi delle lettere b) e c) del codice, sulla base del fac-simile allegato al presente contratto;

7. iscrizione dei subappaltatori al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. in corso di validità riportante altresì l'attestazione inerente l'insussistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 come previsto dall'articolo 9 D.P.R. n. 252/1998 (dicitura antimafia) nei confronti degli amministratori e dei direttori tecnici risultanti dal certificato della SOA;
8. dichiarazione resa ai sensi di legge dal subappaltatore di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 90, comma 8, del Codice;
9. dichiarazione - qualora ne ricorrano le condizioni - ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 a firma resa ai sensi di Legge dal Legale Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice o cottimista attestante:
 - I. composizione societaria;
 - I. esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
 - II. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;
10. Dichiarazione, da rendere ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale l'appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'Impresa esecutrice, sub-appaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs. n° 81 /2008 s.m.i..

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE, ai sensi dell'art. 92 del DLgs 81/2008 s.m.i..

Mancando uno o più documenti di cui ai precedenti punti da 1 a 10 non inizierà il decorso dei tempi di istruttoria.

Si precisa infine:

* in ossequio a quanto previsto al precedente articolo **PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI**, l'Appaltatore, per ogni subappaltatore, dovrà trasmettere

alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei Lavori ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dalla Direzione Lavori stessa, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto.

- * L'Appaltatore provvederà altresì a trasmettere alla Direzione Lavori, entro 20 Giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti da parte del Committente, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti a ciascun subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, nonché dello stato di avanzamento dei Lavori e dei certificati di pagamento nei quali sono compresi i Lavori subappaltati e pagati.
La Direzione Lavori provvederà, in sede di invio degli stati di avanzamento per la relativa liquidazione, ad allegare le copie delle fatture relative ai subappaltatori di cui sopra e relative agli stati di avanzamento precedenti. La mancata presentazione da parte dell'Appaltatore della documentazione suddetta comporterà la sospensione del pagamento del SAL successivo fino ad avvenuta regolarizzazione dell'inadempienza riscontrata.
- * L'Appaltatore provvederà a trasmettere mensilmente alla Direzione Lavori gli stati di avanzamento dei Lavori o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare delle lavorazioni contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto.
- * Qualora nel presente appalto siano previste opere di cui all'art. 37 comma 11 del Codice, l'Appaltatore dovrà, ai fini del pagamento diretto al subappaltatore, produrre la documentazione prevista all'articolo PAGAMENTI; le coordinate bancarie del subappaltatore su cui effettuare i pagamenti stessi dovranno essere indicate all'atto della richiesta di autorizzazione di cui sopra.
- * Il Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - provvederà, in corso d'opera, a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice e conseguentemente dovrà essere inviata una

dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati fermo restando l'obbligo da parte dell'Appaltatore di completa e tempestiva informazione al Committente nell'ipotesi di modifiche ai dati già comunicati. Dovrà inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria.

* Dell'avvenuta conclusione del subappalto - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente con l'indicazione del relativo importo finale.

* L'esecuzione dei Lavori affidati in subappalto o in cottimo non può formare oggetto di ulteriore subappalto o cottimo salvo che, ai sensi dell'art. 118 comma 11 del Codice, per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali di cui all'art. 141 e 72 comma 4, lettere c), d) ed l) del Regolamento.

In questo caso l'Appaltatore comunicherà al Committente ed alla Direzione Lavori il nominativo dell'impresa prescelta producendo altresì la relativa ed idonea certificazione antimafia.

L'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

Il presente appalto è suddiviso nelle seguenti categorie SOA al lordo del ribasso:

O.G. 3 – strade e relative opere complementari - € 1.615.130,45

(di cui all'art. 37, comma 11, del Codice).

L'esecuzione delle opere per le quali l'Appaltatore non posseda la necessaria qualificazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 dovrà essere effettuata, qualora consentito dalla normativa vigente, da Imprese subappaltatrici in possesso di idonea qualificazione ai sensi del succitato D.P.R. n. 34/2000.

Resta espressamente inteso che nessuna autorizzazione per subappalto né cottimo verrà comunque rilasciata da parte del Committente per l'esecuzione dei Lavori

oggetto del presente contratto in quanto l'Appaltatore non ne ha fatto esplicita richiesta in sede di presentazione dell'offerta.

Le lavorazioni oggetto di eventuale perizia di variante potranno essere oggetto di richiesta di subappalto qualora l'Appaltatore abbia indicato le opere che intende subappaltare in sede di formalizzazione degli atti relativi.

SUBCONTRATTI

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto.

* Nel caso di subcontratti relativi a noli a caldo o a forniture in opera il Committente rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti. La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- Nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto del nolo a caldo o della fornitura in opera;
- Descrizione particolareggiata delle lavorazioni che verranno effettuate mediante il nolo a caldo con l'indicazione percentuale dell'incidenza di tali prestazioni rispetto al valore complessivo della lavorazione che, con l'ausilio del noleggio, viene ad essere eseguita;
- Dichiarazione del noleggiatore o del fornitore attestante il valore dell'incidenza della manodopera rispetto al noleggio od alla fornitura nonché idonei elementi – in particolare le analisi dei costi - atti a valutare il rapporto tra il valore del macchinario o della fornitura e il valore della mano d'opera impiegata.
- Il certificato C.C.I.A.A. in corso di validità, riportante l'attestazione inerente l'insussistenza di cause ostative di cui alla Legge n. 575/1965 come previsto dall'articolo 9 D.P.R. n. 252/1998 (dicitura antimafia) per gli amministratori e direttori tecnici.
- Dichiarazione di cui al precedente punto 10.

Si ricorda che indipendentemente dal rilascio della presa d'atto, l'ingresso in cantiere della ditta subcontraente, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE, ai sensi dell'art. 92 del DLgs . 81/2008 s.m.i..

IMPRESE AUSILIARIE

Tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalla normativa vigente in capo ai subappaltatori sono validi, ove compatibili, anche per le eventuali imprese ausiliarie, ai sensi della documentazione di gara, di cui eventualmente si avvalga l'appaltatore, fatta eccezione per le norme relative alla autorizzazione del subappalto.

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si è obbligata nei confronti del concorrente a fornire i requisiti (attestazione di qualificazione SOA) ed a mettere a disposizione le corrispondenti risorse necessarie per l'esecuzione dei Lavori per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo il caso di impresa ausiliaria che appartenga al medesimo gruppo dell'Appaltatore.

In tale ultimo caso, l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Committente le eventuali modifiche societarie.

Il Committente si riserva di chiedere i chiarimenti e le integrazioni che ritenga necessarie in relazione al citato contratto e, in caso di modifica dello stesso, ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Gli opportuni provvedimenti potranno essere adottati dal Committente anche in caso di constatazione che l'impresa ausiliaria non sia in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice ed in caso di mancato rispetto dell'art. 49 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento, con deroga all'art. 1302 c.c./

Articolo

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)

VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED AMMINISTRATIVI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 il Committente provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Appaltatore. Si richiamano altresì gli obblighi derivanti dal citato D.P.C.M. di completa e tempestiva informazione da parte dell'Appaltatore nei confronti del Committente nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé e per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo

DANNI DA FORZA MAGGIORE

Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 20 del Capitolato, non saranno considerati come danni da forza maggiore quelli subiti da strutture prefabbricate o comunque realizzate fuori opera quando le stesse non risultino ancora solidarizzate e/o definitivamente collocate in opera.

Articolo

COLLAUDO E GARANZIE

Le opere oggetto del presente appalto sono soggette al collaudo secondo la normativa vigente.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1667 c.c. la denuncia dei vizi, difetti o difformità deve essere effettuata dal Committente entro un anno dall'avvenuto loro accertamento.

Il Capitolato speciale d'appalto prevederà eventuali specifiche clausole di garanzia.

Articolo

MANUTENZIONE

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione e la custodia delle stesse sono a cura e spese dell'Appaltatore il quale vi provvederà senza portare in alcun modo turbamento al traffico e, comunque, con il rispetto delle norme a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica e delle prescrizioni del Committente, restando al riguardo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità sia civile che penale.

Si precisa altresì che il Committente potrà procedere, ai sensi dell'art. 200 del Regolamento, alla presa in consegna anticipata delle opere eseguite, anche per singoli tratti.

L'Appaltatore accetta espressamente che, in tale evenienza, lo stesso avrà comunque l'onere della manutenzione ordinaria delle opere, fino al collaudo provvisorio dei Lavori di cui agli articoli 187 e seguenti del Regolamento.

Per tutto il periodo compreso tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori ed ulteriori responsabilità sancite dagli artt. 1667 e 1669 c.c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite la cui manutenzione dovrà essere effettuata tempestivamente e con ogni cautela, provvedendovi senza che occorranza inviti da parte della Direzione Lavori.

Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Articolo

PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE - BREVETTI

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e tutti i mezzi utilizzati nell'esecuzione del contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro obbligandosi espressamente l'Appaltatore medesimo a sollevare il Committente da ogni azione che i soggetti titolari o concessionari di cui al primo comma dovessero avviare nei suoi confronti.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i componenti o i dispositivi forniti dall'Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

Articolo

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo

PUBBLICITÀ

Sono riservati al Committente – nei limiti previsti dalla normativa vigente - i diritti di sfruttamento pubblicitario dei cantieri di lavoro, delle relative recinzioni e di qualunque altro impianto provvisorio adatto allo scopo che l'Appaltatore costruisca su aree per l'esecuzione dei Lavori con assoluto divieto per l'Appaltatore di collocare avvisi pubblicitari su detti cantieri, recinzioni ed impianti ovvero di consentirli a terzi.

L'Appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione sulle modalità delle affissioni pubblicitarie suddette che sono stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potrà mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi specie derivanti dall'esercizio dei diritti e delle facoltà che il Committente si è riservato ai sensi del presente articolo.

Articolo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 cod. civ., previa diffida ad adempiere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Lavori, Articolo Termine utile per l'esecuzione dei Lavori – Penalità per ritardi, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore; Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti

di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Residui da lavorazione- Rifiuti, Articolo Terre e rocce da scavo, Articolo Obblighi ed Oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale; Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Subappalti Subcontratti e Imprese ausiliarie.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., sempre previa diffida ad adempiere:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei Lavori oggetto del presente contratto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all' articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.

Ad integrazione della disciplina prevista dagli articoli 135, 136 e 138 si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante Ufficiale Giudiziario e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà

provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore.

Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti Giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza dei Lavori già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.

La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.

- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.

Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.

Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.

- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.

Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.

- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo **TERMINE UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - PENALITA' PER RITARDI** così come eventuali penali pure previste dallo stesso articolo, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo **CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE**. In tutti casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività

Per la rifusione costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente contratto d'appalto o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo

SPESE E REGIME FISCALE DELL'APPALTO

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Il presente contratto, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo

CODICE ETICO

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice etico del Committente, predisposto in attuazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tale Codice Etico è disponibile sul sito internet www.autostrade.it e l'Appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza del suo contenuto.

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice etico darà la facoltà al Committente di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente contratto, comunicando per iscritto all'Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore, in particolare, dichiara di non avere rapporti con le Pubbliche Amministrazioni tali da incidere sul predetto Codice etico.

Articolo

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente del presente contratto (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia S.p.A. da parte di EsseDIEsse S.p.A., nominata Responsabile del trattamento da Autostrade per l'Italia S.p.A. medesima.

Le Parti del presente contratto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'Art. 7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del presente contratto sono:

- per il Committente: Autostrade R.A.V. Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A. così come costituita in testa del presente contratto ed il Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Servizi Tecnici ed EsseDIEsse Società di Servizi S.p.A. con sede in Roma, Via Alberto Bergamini 50;
- per l'Appaltatore:, con sede in in persona del suo legale rappresentante.

/ Articolo

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.P.R. n. 252/1998

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 1353 del Codice Civile in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98. In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti di cui all'art. 2041 del Codice Civile.

R.A.V. Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.P.A.

L'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto:

Articolo Valutazione dei Lavori, Articolo Revisione ed aggiornamento del corrispettivo, Articolo Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore, Articolo Cauzioni e coperture assicurative, Articolo Programma esecutivo Lavori, Articolo Termine utile per l'esecuzione dei Lavori – Penalità per ritardi, Articolo Sospensione dei Lavori, Articolo Pagamenti, Articolo Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, Articolo Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti ai Lavori, Articolo Interferenze, Articolo Rifiuti e residui da lavorazione, Articolo Obblighi ed Oneri a carico dell'appaltatore in materia di inquinamento ambientale, Articolo Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Articolo Prevenzione degli infortuni – Piani di sicurezza, Articolo Prescrizioni in materia di sicurezza; Articolo Variazioni al progetto appaltato, Articolo Subappalti Subcontratti e Imprese ausiliarie, Articolo Danni di forza maggiore, Articolo Collaudo e Garanzie, Articolo Manutenzione, Articolo Proprietà industriale e commerciale-Brevetti, Articolo Impegno di riservatezza, Articolo Pubblicità, Articolo Risoluzione del contratto-Clausola risolutiva espressa, Articolo Risoluzione delle controversie - Foro competente, Articolo Codice Etico.

L'APPALTATORE